



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

**Bando per la concessione di contributi selettivi per lo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione tra l'Italia e la Tunisia**

**Il Direttore Generale**

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici” (di seguito: “TUSMAR”);

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede che l’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo promuova le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all’estero;

Vista la Convenzione europea sulle coproduzioni cinematografiche del 2 ottobre 1992;

Visto il decreto di riparto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 3 febbraio 2021, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2021”, e in particolare l’articolo 4, lettera b) che prevede euro12.000.000,00 per finalità di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 31 luglio 2017;

Visto l’accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica tunisina e la Repubblica italiana, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988 (d’ora in avanti denominati “Paesi”);

Vista la “Convenzione relativa al fondo bilaterale di aiuto allo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione italo-tunisina” stipulata tra il Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) e la Direzione Generale del Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito, le “Parti”) l’11 maggio 2018 e in particolare l’articolo 1, comma 1, con cui le Parti istituiscono il “Fondo bilaterale di aiuto allo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione italo-tunisina”, avente come oggetto l’assegnazione di contributi finalizzati a sostenere lo sviluppo di opere cinematografiche tra l’Italia e Tunisia;

Visto altresì l’articolo 2, comma 1, di detta Convenzione, che stabilisce che la dotazione annuale totale del Fondo è pari a circa 280.000 euro, 180.000 euro da parte italiana e 300.000 dinari (100.000 euro circa) da parte tunisina;

Visto l’articolo 2, comma 3, della citata Convenzione che disciplina i casi in cui l’erogazione del contributo è di responsabilità della DGCA o del CNCI;

Visto l’articolo 3, comma 1, della Convenzione, che stabilisce che i contributi sono assegnati da una commissione denominata “Commissione italo-tunisina per il sostegno allo sviluppo”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive” e successive modificazioni;



# *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”, e successive modificazioni;

**emana il seguente bando**

## **Disposizioni generali**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto della Fondo e definizioni**

1. Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi destinati a progetti di co-sviluppo di opere cinematografiche tra l'Italia e la Tunisia.

La dotazione annuale del Fondo ammonta a circa 280 mila euro (180 mila euro da parte italiana e 300 mila dinari - circa 100 mila euro - da parte tunisina).

2. Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge 220 del 2016. In particolare, ai fini del presente bando, si intende per:

- a) “sviluppo”: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
- b) “opera cinematografica”: l’opera di ogni genere (finzione, animazione, documentario) la cui prima diffusione abbia luogo in sale cinematografiche e la cui durata sia superiore a 52 minuti.

### **Articolo 2**

#### **Soggetti richiedenti, requisiti di ammissibilità, modalità di richiesta e di concessione dei contributi**

1. I contributi di cui al presente bando possono essere concessi per sostenere i produttori italiani, anche in forma associata, che vogliono sviluppare opere cinematografiche con uno o più produttori fiscalmente residente/i in Tunisia. Le società italiane devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale o unità operativa nello Spazio Economico Europeo;
- b) essere fiscalmente residenti in Italia al momento dell’erogazione del contributo;
- c) non essere qualificabili come imprese non europee;
- d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
- e) operare con il codice Ateco 59.11;



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

f) essere in possesso, in virtù di contratti, ovvero opzioni, di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico previsti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell'opera cinematografica.

2. Sono ammessi i progetti di sviluppo in cui gli apporti finanziari dei coproduttori dei Paesi rispettino quanto previsto all'articolo 4 dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e la Tunisia. Non sono ammesse coproduzioni "finanziarie", ovvero quelle che non prevedono una partecipazione tecnica e artistica proporzionale agli apporti finanziari.

Qualora il progetto risultato vincitore ai sensi del presente bando fosse successivamente prodotto, dovrà essere obbligatoriamente coprodotto tra l'Italia e la Tunisia e la quota di partecipazione minoritaria italiana non potrà essere inferiore al 30% come stabilito dall'Art. 4 della Legge 8-3-1994 num. 208 pena la revoca del contributo per lo sviluppo.

3. Le richieste di contributo vengono presentate dal coproduttore maggioritario all'Istituzione del Paese dove è fiscalmente residente.

4. Il coproduttore maggioritario è colui al quale viene assegnato il contributo.

5. In caso di coproduzione paritaria, o nel caso in cui, in fase di sviluppo, non fosse ancora stabilito chi sia il coproduttore maggioritario, la domanda è presentata dal coproduttore che ha preso l'iniziativa del progetto.

6. E' ammessa una sola domanda da parte di ciascuna società di produzione, sia che il suo apporto alla coproduzione sia maggioritario o minoritario.

7. Il contributo concesso per ciascun progetto non può essere superiore a:

- a) il 70% del preventivo dei costi di sviluppo;
- b) 30.000 euro per la parte italiana e 50.000 mila dinari per la parte tunisina.

8. I contributi di cui al presente bando:

- a) sono soggetti al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Europeo in materia di aiuti in regime *de minimis*, e successive modificazioni;
- b) sono cumulabili con altri contributi destinati allo sviluppo secondo la normativa di ciascun Paese.

### Articolo 3

#### Presentazione della domanda

1. La richiesta di contributo per lo sviluppo di un'opera in coproduzione maggioritaria italiana deve essere inviata in formato zip al seguente indirizzo pec della DGCA:  
[dg-ca.bandic-cosviluppo@mailcert.beniculturali.it](mailto:dg-ca.bandic-cosviluppo@mailcert.beniculturali.it); in caso di coproduzione maggioritaria tunisina al seguente indirizzo email: [fd-tuniso-italien@cnci.tn](mailto:fd-tuniso-italien@cnci.tn) del CNCI.

2. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:





## *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- a) inoltrata al summenzionato indirizzo pec della DGCA;
- b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e completa della documentazione prevista nel presente bando;
- c) presentata a partire dal 18 marzo 2021 ed entro il termine perentorio del 17 maggio 2021, ore 23.59. Al fine del rispetto del termine, fa fede la data di arrivo al summenzionato indirizzo pec della DGCA.

Ciascuna domanda deve includere:

- a) Dossier artistico, contenete:
    - i) Prima bozza della sceneggiatura o Trattamento in caso di documentario
    - ii) Storyboard, in caso di animazione
    - iii) Sinossi (massimo 1 pagina)
    - iv) Note di intenti dello sceneggiatore o del regista, se già individuato
    - v) Note del/dei produttore/i sulle ragioni e gli obiettivi della coproduzione e sulle strategie del piano di sviluppo (solo in lingua italiana se a fare domanda è un produttore maggioritario italiano) o solo in lingua francese (se a fare domanda è il produttore maggioritario tunisino)
    - vi) CV dell'autore/i
    - vii) CV del regista, se già individuato
    - viii) Ulteriore documentazione visiva a supporto (es. link vimeo ai lavori e password di accesso, DVD di lavori precedenti del regista)
  - b) Dossier amministrativo e finanziario contenente:
    - i) Piano finanziario di sviluppo (se in presenza di finanziamenti già confermati si prega di allegare la documentazione che ne certifichi l'esistenza)
    - ii) Stima delle spese di sviluppo per territorio
    - iii) CV di società di produzione, compresa la loro filmografia
    - iv) Piano di sviluppo provvisorio
    - v) Deal memo o contratto di produzione tra i produttori coinvolti
    - vi) Contratti (opzione e cessione) riguardanti i diritti della sceneggiatura
    - vii) Contratti con il regista/i (se diverso dall'autore)
  - c) Formulario di domanda pubblicato sul sito della DGCA assieme al presente bando.
3. Il formulario di domanda e i documenti che costituiscono i dossier artistico e amministrativo devono essere presentati in italiano, ad eccezione della sinossi, della sceneggiatura, del trattamento e delle note di intenti dello sceneggiatore, che devono essere presentati in italiano e francese.
  4. Un progetto presentato e non finanziato può essere ripresentato purché non siano iniziate le riprese, e non sia stata presentata la richiesta di nazionalità preventiva ai sensi del citato DPCM 11 luglio 2017. In caso di ripresentazione, la nuova domanda deve essere accompagnata da una nota che specifichi le modifiche apportate rispetto alla domanda precedentemente fatta.



## *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

### **Articolo 4 Criteri di eleggibilità**

1. Sono eleggibili per il contributo i progetti in co-sviluppo tra Produttori italiani e tunisini di opere di lungometraggio - di qualsiasi genere - destinate alla sala.
2. I progetti di co-sviluppo devono includere minimo due Produttori che abbiano deciso di sviluppare un progetto in coproduzione, uno italiano e l'altro tunisino.
3. I progetti di co-sviluppo devono rispettare l'accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988, o la Convenzione Europea sulle Coproduzioni cinematografiche.
4. L'iniziativa del Progetto deve essere presa, in ogni caso, da un Produttore italiano o da un Produttore tunisino.
5. I produttori devono collaborare nel rispetto delle esistenti legislazioni nazionali del settore cinema e audiovisivo.
6. L'apporto minimo di uno dei produttori, incluso il suo contributo diretto e quello derivante da altre fonti, può essere pari e non inferiore al 20% del costo di sviluppo.
7. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dalla data in cui si è sottoscritta la domanda e fino al giorno prima in cui è stata presentata la domanda per la nazionalità italiana preventiva.
8. Le uniche spese ammissibili retroattivamente per un periodo fino a 12 mesi prima dalla data di sottoscrizione della domanda sono quelle relative ai diritti d'autore.

### **Articolo 5 Selezione dei Progetti**

1. I progetti sono sottoposti al parere della "Commissione italo – tunisina per il supporto allo sviluppo", qui di seguito "Commissione", che consiste in 4/6 membri effettivi, due/tre designati dalla DGCA e due/tre designati dal CNCI.
2. La Commissione approva il proprio regolamento interno e linee guida per la selezione dei progetti, sulla base di quanto previsto nella "Convenzione relativa al fondo bilaterale di aiuto allo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione italo-tunisina" all'articolo 3.
3. I progetti sono valutati sulla base dei seguenti criteri, per i quali la Commissione stabilirà i punteggi alla prima riunione utile:
  - qualità artistica del progetto;
  - potenziale di circolazione dell'opera in Italia e la Tunisia e preferibilmente nell'ottica di una circolazione internazionale;



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- coerenza del Progetto con i piani e le strategie di sviluppo e produzione;
  - congruità con le attività di sviluppo presentate e fattibilità del progetto;
  - contributo del Progetto allo sviluppo delle relazioni tra i Produttori Italiani e Tunisini con eventuali altri Produttori di Paesi Terzi.
4. La Commissione prende le decisioni all'unanimità.
5. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all'approvazione delle graduatorie e all'assegnazione dei contributi.

### **Articolo 6** **Erogazione del contributo**

1. L'erogazione del fondo destinato alla società di produzione italiana è di responsabilità della DGCA; l'erogazione del Fondo destinato alla società tunisina è di responsabilità del CNCI.
2. I contributi assegnati dalla DGCA, sono erogati da Istituto Luce – Cinecittà Srl, che a tal fine stipula con il beneficiario un'apposita convenzione.
3. L'erogazione del contributo di responsabilità dell'CNCI avviene tramite la stipula di una convenzione tra la società di produzione tunisina e il CNCI. La firma della convenzione è condizionata al rispetto dell'accordo di coproduzione tra l'Italia e la Tunisia.
4. L'erogazione del contributo si annulla qualora tutta la documentazione richiesta nella convenzione non sia stata correttamente inviata alla Parte responsabile del pagamento entro un termine massimo di 12 mesi dalla data di notifica di assegnazione del contributo al beneficiario.
5. Dopo la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e in seguito alla sottoscrizione da parte del beneficiario della convenzione con Istituto Luce – Cinecittà Srl, al beneficiario verrà erogato un acconto del 50% del contributo assegnato.
6. Entro 24 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, prorogabili a 36 mesi in casi giustificati e per validi motivi, l'impresa inoltra all'indirizzo pec della DGCA: [dg-ca.bandic-cosviluppo@mailcert.beniculturali.it](mailto:dg-ca.bandic-cosviluppo@mailcert.beniculturali.it) la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, contenente, a pena di decadenza:
- consuntivo dei costi di sviluppo
  - piano finanziario definitivo di sviluppo
  - relazione finale sulle fasi di sviluppo
  - sceneggiatura definitiva
  - contratto di coproduzione e piano finanziario dell'opera



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- relazione sulla strategia di produzione e distribuzione per il progetto.

7. La società di produzione si impegna ad apporre su tutto il materiale prodotto nella fase dello sviluppo la dicitura “Progetto finanziato con il sostegno del **Bando per lo sviluppo di progetti in coproduzione tra Italia e Tunisia**” seguita dal logo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Ministero della Cultura e il logo del CNCI.

### Articolo 7

#### Revoca e decadenza

1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la Commissione ritenga che il progetto di sviluppo realizzato non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che esso sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva.
3. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui le spese eleggibili effettuate risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
4. Il contributo decade qualora:
  - a) vengano meno i requisiti previsti agli articoli 2 e 4;
  - b) non siano rispettati i termini previsti all'articolo 6;
  - c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all'articolo 6, comma 7;
  - d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
  - e) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l'indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

### Articolo 8

#### Trattamento dei dati

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e dell'art. 13 del GDPR:
  - a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
  - b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza;



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- c) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall'articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari;
- d) i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi controinteressati e di diffusione sul sito della DGCA.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Nicola Borrelli